

AVVISO PUBBLICO

per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle Aree urbane del
Programma Regionale (PR) FESR Veneto 2021-2027

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

“Le città del Veneto verso il 2030”

DGR n. 1832/2021



F.A.Q. - ERRATA CORRIGE – INDICAZIONI

Aggiornate al 29/03/2022

- 1. Per quanto riguarda i Comuni di riferimento che sono poli urbani secondo la classificazione OCSE (Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) si chiede se sia necessario scegliere soltanto comuni parte dell'Area OCSE o se la coalizione di comuni può essere costruita anche includendo comuni non parte dell'elenco dei comuni OCSE.**

Risposta: L'Avviso non prevede che i comuni che faranno parte della coalizione debbano essere necessariamente parte dei comuni dell'Area Funzionale individuata dall'OCSE. Naturalmente l'inclusione di ciascun comune dell'area deve rispettare tutti i criteri dell'Avviso e la presenza di ciascuno di essi deve essere adeguatamente motivata, in modo da evidenziare le ragioni dell'inserimento di tali comuni nella coalizione, in particolare le motivazioni funzionali, territoriali, amministrative, pianificatorie e relative in generale agli ambiti di intervento della strategia e alle sfide che esse affrontano.

Si segnala tuttavia che, pur non sussistendo l'obbligo di inserire esclusivamente comuni dell'Area OCSE, la dimostrazione dell'esistenza di forti legami funzionali tra il comune capofila e in generale le motivazioni legate alla coesione funzionale dell'area sono elementi che trovano conferma e forza nella scelta di includere comuni parte dell'Area OCSE, mentre invece la scelta di includere comuni esterni alla stessa area funzionale OCSE va adeguatamente spiegata e sostenuta da valide motivazioni alternative.

A tal fine si ricorda che, come segnalato nell'Avviso, ai seguenti link è possibile reperire il materiale aggiornato relativo alle Aree OCSE: <https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/functional-urban-areas.htm>

2. È possibile inserire anche comuni che non sono confinanti con il Comune di riferimento ma che sono comunque posti in continuità territoriale con esso, ad esempio perché confinano con un comune a sua volta confinante con il Comune di riferimento?

Risposta: si conferma che non devono essere necessariamente scelti solo comuni confinanti direttamente con il Comune di riferimento, quando c'è comunque continuità territoriale (ad esempio se si tratta di comuni di seconda cintura, confinanti con comuni a loro volta confinanti con il Comune di riferimento). Deve tuttavia essere garantita sempre la continuità territoriale e tutti comuni devono formare assieme un'area omogenea e continua con il Comune di riferimento; non sono ammessi comuni isolati.

3. Rettifica in merito all'Allegato A1 - Criterio di selezione n. b.2.2.3.2

Risposta: a causa di un errore materiale, la tabella indicata nell'Allegato A1, Criterio b.2.2.3.2 presenta una ripetizione del criterio. Si riportano di seguito le tabelle a confronto:

- versione errata
- versione corretta.

Criterio b.2.2.3.2 **ERRATO**

<i>Presenza di PAESC/PAES congiunti tra i Comuni dell'Area</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Verificabilità</i>
<i>Il Comune di riferimento è dotato di PAESC/PAES; tale Piano è congiunto e comprende almeno 4 dei Comuni facenti parte dell'Area urbana</i>	<i>3</i>	<i>Modulo di candidatura, par. b.2.2.3</i>
<i>Il Comune di riferimento è dotato di PAESC/PAES; tale Piano è congiunto e comprende almeno 4 dei Comuni facenti parte dell'Area urbana</i>	<i>1</i>	

Criterio b.2.2.3.2 **CORRETTO**

Presenza di PAESC/PAES congiunti tra i Comuni dell'Area	Punteggio	Verificabilità
Il Comune di riferimento è dotato di PAESC/PAES; tale Piano è congiunto e comprende almeno 4 dei Comuni facenti parte dell'Area urbana	3	Modulo di candidatura, par. b.2.2.3
Il Comune di riferimento è dotato di PAESC/PAES; tale Piano è congiunto e comprende meno di 4 Comuni facenti parte dell'Area urbana	1	

4. È possibile includere nelle coalizioni territoriali composte da un numero di Comuni inferiore a 11 fino a due Comuni aggiuntivi ai sensi dell'art. 5.1 punto 8 del bando?

Risposta: sì, anche coalizioni composte da un numero inferiore a 11 Comuni possono includere fino a due Comuni aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 5.1 punto 8 del bando, infatti, gli eventuali Comuni aggiuntivi non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 3, 6 e 7 prescritti per l'Area urbana. Di conseguenza, con riferimento specifico al punto n. 3 dell'art. 5.1, gli eventuali Comuni aggiuntivi possono aggiungersi alla numerosità massima come anche alla sua numerosità minima ammesse dal punto 3.

Coerentemente, con il riquadro b.1.2.1. *“Eventuale motivazione per la presenza di massimo ulteriori 2 comuni”* di cui all'allegato A2, laddove si fa il caso degli *“eventuali comuni aggiunti in deroga al limite dei massimo 11 comuni totali inclusi il Comune di riferimento (paragrafo 5.1, punto 8 dell'Avviso) ecc.”*, si tratta l'ipotesi del superamento del limite massimo della numerosità dell'Area urbana di cui al punto n. 3 dell'art. 5.1. Resta fermo che per l'ipotesi in cui i Comuni aggiunti non determinino il superamento del numero massimo, vale quanto detto sopra e dunque che i Comuni aggiuntivi possono essere aggiunti anche alla numerosità minima, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dei punti 8 e 3 dell'art 5.1.

Si ricorda che i Comuni aggiuntivi, pur non contribuendo ai conteggi relativi ai criteri di cui ai punti n. 3, 6 e 7 dell'art. 5.1, saranno considerati nella valutazione degli altri criteri di cui all'Allegato A1 e la loro presenza pertanto va adeguatamente motivata con riferimento ai presupposti dettagliatamente indicati al punto 8 dell'art. 5.1; ciò al fine di dimostrare l'importanza e il valore aggiunto della loro presenza nella coerenza generale della coalizione territoriale e della relativa Strategia.

5. In presenza di un'area Funzionale ai sensi dell'OCSE/UE, può far parte dell'Area candidata un Comune che fa parte dell'Area OCSE/UE, ma che appartiene a un'altra Provincia?

Risposta: è possibile che un comune che fa parte dell'Area funzionale OCSE/UE, ma che appartiene a un'altra Provincia sia compreso nell'Area urbana Candidata. Si ricorda che in ogni caso la scelta del comune in oggetto deve essere fortemente motivata, in considerazione delle criticità che potrebbero esserci in alcuni settori di intervento derivanti dall'appartenenza a Province diverse.

6. Con riferimento ai due criteri 2.2.3.1 e 2.2.3.2 (relativi a PAES/PAESC), gli stessi vanno considerati separatamente (e quindi i relativi punteggi nella valutazione vanno sommati) o sono alternativi?

Risposta: i criteri vanno considerati separatamente e i relativi punteggi nella valutazione sono sommati.

7. Per i PAES va considerata l'adozione o l'approvazione?

Risposta: per quanto riguarda il PAES/PAESC, i criteri relativi (b.2.2.3.1 e b.2.2.3.2) valutano la presenza dei suddetti Piani. Il livello procedurale richiesto per considerare formalmente presente il Piano è una deliberazione dell'organo consiliare comunale.

8. Per i Piani Comunali di Protezione Civile va considerata l'adozione o l'approvazione?

Risposta: per quanto riguarda i Piani comunali di Protezione civile, il criterio b.2.2.7 valuta la presenza di un Piano di protezione civile aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Nell'Allegato A1 vengono citati la DGR n. 3315/2010 e il D.lgs. 1/2018, che aggiornano la disciplina a partire dall'Art. 104 della Legge Regionale n. 11/2001 e dalle Linee guida regionali di cui alle DGR n. 144/2002 e n. 573/2003, ecc.

Si ricorda che secondo quanto previsto dai succitati provvedimenti (DGR 3315/2010):

“(...) un Piano comunale di protezione civile per essere aggiornato e operativo deve seguire il seguente iter:

- *essere adottato dalla Giunta Comunale e quindi inviato alla competente Provincia per la validazione;*
- *essere validato dal Comitato tecnico provinciale. Tale Comitato potrà richiedere delle integrazioni, una sola volta, con sospensione dell'atto di validazione. La trasmissione delle integrazioni da parte del Comune dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta formale del Comitato medesimo;*
- *essere approvato definitivamente in Consiglio Comunale dopo l'avvenuta validazione da parte del competente Comitato Provinciale”.*

Si accetta pertanto che sia stata iniziata almeno la prima fase (adozione da parte della Giunta Comunale).

9. Qual è la ragione della previsione di un aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2018 per PUT/PGTU e per il Piano Comunale di Protezione Civile?

Risposta: è importante che i documenti di programmazione siano il più possibile aggiornati, soprattutto quando questo è previsto per legge (ad esempio, il PUT deve essere aggiornato con cadenza biennale), in quanto l'aggiornamento è un indicatore dell'attualità degli stessi piani rispetto alle esigenze di programmazione delle Azioni al contesto urbano corrente. Si è scelto comunque di fissare una data minima di aggiornamento al 2018, al fine anche di tenere conto delle difficoltà generalizzate riscontrate dagli enti locali e dalla PA negli ultimi anni, a causa della pandemia, che ha contribuito ad ostacolare il regolare svolgimento di alcuni aspetti dell'attività amministrativa.

10. Qual è l'importo spettante a ciascuna Area urbana?

Risposta: le decisioni in merito alla ripartizione delle risorse tra Aree è materia che dovrà essere oggetto di specifica Deliberazione della Giunta Regionale. Tale provvedimento verrà adottato a seguito dell'adozione del provvedimento di individuazione delle Aree urbane.

A titolo esemplificativo, nella programmazione 2014-2020 è stato seguito questo criterio: la dotazione finanziaria totale è stata suddivisa tra le Aree urbane tenendo conto di una quota fissa e di una quota che è stata calcolata tenendo della grandezza delle Aree. Tale quota variabile è stata determinata secondo l'individuazione di alcune fasce indicative di popolazione (non legata pertanto al numero esatto di abitanti).

11. Per la presentazione della candidatura è necessaria l'approvazione da parte dei Consigli comunali?

Risposta: per la presentazione delle candidature è sufficiente la presentazione della Dichiarazione d'intenti (Allegato A3 all'Avviso in oggetto), sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni; si suggerisce che ci sia una Deliberazione di Giunta a supporto della Dichiarazione di intenti, anche per motivi cautelativi.

12. Quali sono i Criteri di demarcazione tra risorse PR 2021-2027 e risorse PNRR?

Risposta: i Criteri che determineranno la complementarietà e demarcazione con altri Programmi e in particolare con il PNRR sono attualmente in via di valutazione, in considerazione delle diverse fasi in cui si trovano le differenti programmazioni in oggetto.

In generale, i criteri potranno riguardare i seguenti aspetti: demarcazione relativa alla differente localizzazione degli interventi; demarcazione relativa alla differente tipologia di intervento; potrebbe inoltre essere possibile che, nell'ambito di un grande progetto integrato, si finanzino due differenti componenti di spesa e/o stralci con differenti fonti finanziarie, sempre nel rispetto della non sovrapposizione e del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Qualora a causa di altri finanziamenti disponibili (ad esempio derivanti dal PNRR o altre fonti analoghe) rispetto ad una specifica tipologia di intervento, tutti o gran parte dei fabbisogni di un certo tipo (ad es. alloggi sociali) dovessero essere già soddisfatti, per quanto riguarda gli interventi finanziabili con il PR FESR potrebbe essere fatta una rivisitazione degli importi assegnati ai vari settori d'intervento.

La virtuosa sinergia degli interventi delle Strategie urbane con quelli finanziati da altri Programmi è un aspetto che sarà valutato positivamente.

13. La Demarcazione PR FESR – PON Metro+ è definita direttamente con il Comune di Venezia o la Città Metropolitana?

Risposta: la demarcazione verrà definita con l'AdG del PON METRO+ e con il Comune di Venezia, con i quali sono già in corso approfondimenti. Si è concordato che nello svolgersi della graduale e parallela programmazione degli interventi del PON METRO+ verranno stabiliti congiuntamente dei criteri di demarcazione tra i due Programmi. I criteri terranno in considerazione l'unitarietà della Strategia territoriale PR-PON, la sinergia e complementarità tra gli interventi e la demarcazione, al fine di evitare qualunque forma di sovrapposizione. Indicativamente, la prima forma di demarcazione potrà essere la scelta di differenti settori di intervento e tipologie di azione. In caso di ambiti di intervento comuni ai due Programmi, si potrà procedere ad una demarcazione anche territoriale (ad esempio il PR interverrà nei comuni dove non interviene il PON e viceversa).

14. È possibile che facciano parte della struttura organizzativa dell'Autorità urbana anche di personale dei Comuni diversi dal Comune capofila?

Risposta: si tratta di un'ipotesi non esclusa.

15. Quale sarà il ruolo delle future Autorità urbane?

Risposta: in generale, le Autorità urbane (AU) rappresentano i referenti per l'AdG del Programma rispetto alla programmazione e attuazione delle Strategie urbane (si veda paragrafo 5.4 dell'Avviso – Allegato A).

Sono ancora in via di definizione invece gli aspetti relativi alla definizione formale dei compiti dal punto di vista procedurale, nel contesto delle funzioni delle Autorità del Programma così come definite a livello regolamentare.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 29, par. 5 del Regolamento 1060/2021, se i compiti dell'Autorità urbana verranno limitati alla selezione delle operazioni non sarà necessario configurare le AU come Organismi Intermedi, con conseguente semplificazione amministrativa rispetto all'attuale programmazione.

Si segnala tuttavia che la portata delle attività e dell'impegno che verranno richiesti alle Autorità urbane resterebbero comunque importanti, poiché la programmazione e attuazione degli interventi continuerà in ogni caso a prevedere un iter complesso, con la partecipazione di molteplici enti e soggetti coinvolti (AU, beneficiari, AdG, AVEPA, ecc.).

16. Quanto è vincolante l'ipotesi di interventi che verranno forniti nella candidatura (d.3 del modulo di candidatura)?

Risposta: in questa fase sarà valutata l'idea complessiva di sviluppo che la Strategia propone: nella proposta di candidatura dovrà essere presentata un'analisi del contesto e dei fabbisogni, con riferimento ai quali gli interventi sono logicamente conseguenti e coerenti. Nel caso in cui si cambino gli interventi in sede di costruzione della Strategia, dovranno essere comunque coerenti con l'analisi e i fabbisogni descritti nella proposta di candidatura al presente avviso.

17. Nella programmazione 2021-2027 saranno ancora previsti progetti di cooperazione tra Autorità urbane (come My City e My Data nella programmazione 2014-2020)?

Risposta: la cooperazione tra Comuni che fanno parte della stessa area urbana rappresenta un elemento imprescindibile in un'ottica di area funzionale. L'Accordo di Partenariato sottolinea inoltre che lo sviluppo di cooperazione strategica tra le Aree urbane medie nell'ambito di iniziative regionali che ne considerino complementarietà e specializzazione è necessario e da sostenere, al fine di intraprendere percorsi virtuosi. Pertanto iniziative analoghe a My Data e My City o altre forme di cooperazione, eventualmente anche in altri settori di intervento, saranno valutate positivamente.

18. In riferimento al paragrafo 7 dell'avviso si chiede se i documenti da allegare alla PEC possano avere formato .p7m, poiché l'estensione non viene citata tra le ammissibili.

Risposta: In generale l'estensione .p7m è ammissibile. Secondo quanto previsto dall'Avviso e dai Criteri di selezione (Allegato A1, criterio a.2) tutti i documenti per cui è richiesta la firma digitale non solo possono, ma devono obbligatoriamente avere estensione .p7m o analoga. Gli altri formati citati fanno riferimento alla necessità che, a parte i documenti che ai sensi dell'Avviso devono essere sottoscritti digitalmente, la documentazione inviata sia in ogni caso resa in formato immutabile.

19. Relativamente ai criteri di valutazione in cui sia necessario inserire estremi e link ad un documento specifico, si chiede che tipo di documento allegare. Ad esempio, nel criterio di valutazione b.2.2.5.2, non è chiaro se vada inserita la delibera di adozione/approvazione, la relazione di Progetto e/o tavole cartografiche.

Risposta: si consiglia di inserire i link attivi e consultabili a tutti i documenti che devono essere completi nelle loro parti al fine di essere idonei a dimostrare il soddisfacimento del criterio (ad es. link a provvedimenti di approvazione e a loro allegati).

A questo proposito, si ricorda quanto indicato nell'Avviso (Allegato A alla DGR 1832/2021), par. 7 a pagina 24: *“Per quanto riguarda la dimostrazione del soddisfacimento di una serie di criteri, nel caso si ritenga utile inviare documentazione a supporto, oppure qualora sia esplicitamente richiesto dall'Avviso a dimostrazione della presenza di un requisito, i documenti non vanno allegati alla domanda. Nel modulo di candidatura vanno specificati la descrizione, gli estremi del documento e*

per ciascuno di essi va indicato un link attivo, cliccabile e funzionante, in cui sia possibile consultare il documento per tutta la durata della fase di candidatura e di istruttoria.”

20. Relativamente al criterio di valutazione b.2.1.2 e alla forma associativa IPA si chiede come venga valutata l’effettiva validità del Documento programmatico d’Area

Risposta: In generale, l’effettiva validità del documento di Programmazione sarà accertata in presenza dei seguenti requisiti:

- attualità e vigenza;
- approvazione da parte del Tavolo di Concertazione.

21. Relativamente al criterio di valutazione b.2.1.2 viene inteso che l’attribuzione del livello di coerenza “elevato” sia assegnato alle Aree urbane incluse completamente nella medesima forma associativa (es. Unioni di Comuni o Unioni Montane), anche se ricadenti in Unioni differenti. Si chiede se l’interpretazione sia corretta.

Risposta: No, si fa riferimento all’appartenenza alla stessa specifica associazione di Comuni (esistente), e non all’appartenenza ad un’analoga “forma” associativa (intendendo la tipologia, Unione dei Comuni, Consorzio o altro).

22. Relativamente al criterio di valutazione b.2.1.3 si chiede se vadano conteggiate anche le funzioni fondamentali associate svolte da società a totale capitale pubblico di proprietà dei comuni dell’Area.

Risposta: In linea generale, viene valutata la presenza di funzioni associate tra i Comuni delle Aree candidate. In ogni caso si rinvia alla valutazione del caso concreto da parte della Commissione di valutazione.

23. Relativamente al criterio di valutazione b.2.1.3 viene inteso che il conteggio delle funzioni fondamentali associate venga realizzato sommando le funzioni di ogni singolo comune. Ciò comporta che la medesima funzione possa essere conteggiata due o più volte. Si chiede se l’interpretazione sia corretta.

Risposta: L’interpretazione è corretta.

24. Relativamente al criterio di valutazione b.2.1.3 si chiede se andranno conteggiate anche il numero di funzioni che un comune ha associato all’interno di una forma associativa (es. Unioni di Comuni o Unioni Montane) e non con un comune.

Risposta: l'interpretazione è corretta.

25. Il Comune capofila che presenta la manifestazione di interesse ed il modulo di candidatura per l'area (Allegato A2) deve presentare anche la "Dichiarazione di Intenti" per l'adesione all'Area candidata di cui all'Allegato A3?

Risposta: No. Al Comune capofila non è richiesto di presentare la "Dichiarazione di intenti". La sua adesione all'Area è di fatto già espressamente dichiarata nella Manifestazione di Interesse, Allegato A2 all'Avviso che è suo compito compilare e sottoscrivere digitalmente.

26. Le "Dichiarazioni di Intenti" dei Comuni aderenti all'Area, secondo il modello Allegato A3, devono essere obbligatoriamente sottoscritte digitalmente anche dal legale rappresentante del Comune Capofila?

Risposta: No. Come previsto dal modello Allegato A3 all'Avviso è richiesta la sottoscrizione digitale del legale rappresentate del Comune che produce la propria Dichiarazione di Intenti. Non è pertanto necessaria per le Dichiarazioni di intenti inviate secondo modello dell'Allegato A3 la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante del Comune Capofila.

**27. L'allegato A2 "Avviso pubblico - manifestazione di interesse e modulo di candidatura", è un unico documento composto di due parti, la prima di tre pagine, la seconda per la parte successiva.
E' sufficiente un'unica firma per tutto l'allegato A2 o sono necessarie due firme, una a pagina 3 e una nell'ultima pagina del modulo?**

Risposta: È sufficiente un'unica firma per tutto l'Allegato A2.